

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIPARTIMENTO/SERVIZIO (Art. 14 L.R. 77/99):

DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA (DPA)

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI,
GOVERNANCE LOCALE - COMPETITIVITA'
TERRITORIALE (DPA 005)

UFFICIO: "Riforme Istituzionali ed Enti Locali"

L'Estensore

Dott. Marino GIORGETTI

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Marino GIORGETTI

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Vacante

(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Vincenzo RIVERA

(firma)

Il Componente la Giunta

F.to Dott. Luciano D'ALFONSO


(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Avv. Daniela Valenza

(firma)




Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'ALFONSO

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Servizio Verifica Atti del Presidente e della
Giunta Regionale, BUR e Delegazione di Roma

(firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 26 GIU. 2017

Deliberazione N. 338

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 26 GIU. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. DI MATTEO ASSENTE | 6. PAOLUCCI |
| 2. LOLLI ASSENTE | 7. PEPE |
| 3. GEROSOLIMO ASSENTE | 8. SCLOCCO |
| 4. _____ | 9. _____ |
| 5. _____ | 10. _____ |

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO: L.R. 17.12.1997 n.143 e s.m.i. art. 15 sexies - Criteri e modalità di erogazione risorse finanziarie in favore degli Enti locali e delle Unioni di Comuni, nonché delle ex Comunità Montane.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni) e s.m.i., in particolare l'art.15 sexies, comma 2, che recita: "La Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, risorse finanziarie in favore degli Enti locali e delle Unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle Comunità Montane, interessate dal processo di riordino istituzionale della presente legge, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della LR n.10/2008 nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 21.06.2016 recante "L.R. 17.12.1997 n.143 e s.m.i. art. 15 sexies - Criteri e modalità di erogazione risorse finanziarie in favore degli Enti locali e delle Unioni di Comuni, nonché delle ex Comunità Montane." la quale disponeva, per l'anno 2016, di individuare i criteri e le modalità, ai sensi dell' art. 15 sexies, comma 2, della L.R. 143/97 e s.m.i., per l'erogazione di risorse finanziarie stanziata sul Cap. 121540 Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 04 Titolo 1 Articolo 1 denominato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 16/07/2013, n. 20, "Contributo in favore delle Comunità Montane e sostegno finanziario alle Unioni Montane e agli Enti Locali per la ricollocazione del personale delle Comunità Montane soppresse (art. 15-sexies L.R. 143/1997)", nonché di:

1) destinare risorse finanziarie in favore di Enti locali ed Unioni di Comuni che assumano, alle proprie dipendenze, personale a tempo indeterminato dipendente delle ex Comunità Montane, con riferimento

esclusivo al personale titolare dei rapporti di lavoro di cui al vigente art.21, comma 5, della L.R. 10/2008, nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore (12.07.2008) della L.R. n. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore (15.05.2009) dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009));

2) di stabilire che le risorse, di cui al precedente punto 1, siano erogate a decorrere dalla data di assunzione, da parte degli Enti, dei dipendenti delle ex Comunità Montane, in rapporto al numero ed alle categorie professionali di appartenenza e per massimo 3 anni;

3) di precisare che le suddette risorse siano finalizzate esclusivamente al trattamento economico principale ed accessorio in godimento del personale di cui al punto 1 e previsto dal vigente C.C.N.L.;

4) che l'erogazione delle risorse finanziarie, in favore di Enti Locali e Unioni, avverrà con specifica richiesta degli enti interessati dietro presentazione di apposita documentazione attestante l'assunzione nel ruolo organico dell'ente, nonché di specifica certificazione contabile attestante la quantificazione degli oneri stipendiali sottoscritta dal Segretario e dal Responsabile finanziario dell'ente;

5) di dare atto che le risorse, di cui al citato Cap. 121540 del bilancio regionale, restino altresì destinate alle ex Comunità Montane commissariate per la parte relativa al personale a tempo indeterminato non ancora ricollocato e finalizzate al trattamento economico principale e accessorio, fino alla conclusione del processo di estinzione delle stesse, di cui alla L.R. 143/1997 e s.m.i., con la precisazione che detto personale deve essere titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente art. 21, comma 5, della L.R. 10/2008, nonché di rapporti di lavoro rientranti, nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27/12/2006, n. 296 e alla L. 24/12/2007, n.244, avviate prima della entrata in vigore (12.07.2008) della L.R. n.10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore (15.05.2009) dell'art. 27 della L.R. 30/04/2009, n. 6;

6) di assicurare, altresì, che parte delle suddette risorse finanziarie siano destinate alla copertura delle quote di mutui effettivamente a carico dalle Comunità Montane, e non assistite da contributi statali, contratti prima del 01.01.2011 (L.R. 1/2011 art. 49, comma 4);

7) che i Commissari liquidatori delle ex Comunità Montane dovranno produrre:

a) idonea certificazione contabile mensile, sottoscritta dal Commissario e dal Responsabile finanziario dell'ente comunitario, nella quale sia attestata la spesa, effettivamente a carico delle ex Comunità Montane, relativa agli oneri stipendiali complessivi del personale dipendente a tempo indeterminato non ancora ricollocato e in servizio presso l'Ente, finalizzata al trattamento economico principale e accessorio di detto personale avente le caratteristiche di cui al punto 5. del presente provvedimento;

b) apposita attestazione, sottoscritta dal Commissario e dal Segretario dell'ente comunitario, che il personale di cui al punto a) sia in possesso dei requisiti richiesti al punto 5. del presente provvedimento;

c) la certificazione contabile, di cui al punto a), dovrà anche attestare le spese per le quote dei mutui effettivamente a carico della ex Comunità Montana, e non assistite da contributi statali, contratti prima del 01.01.2011 (L.R. 1/2011, art. 49, comma 4);

8) che qualora, a seguito della presentazione dei piani di liquidazione, i Dipartimenti competenti ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 9, della L.R. 1/2013 e s.m.i., dovessero avanzare formale proposta di estinzione al Presidente della giunta Regionale, i Commissari straordinari degli enti interessati potranno presentare motivate richieste di anticipazioni, per adempimenti connessi alla definitiva estinzione, sulle spettanze previste dal presente atto per la corrente annualità, salvo conguaglio;

DATO ATTO che con specifici decreti del Presidente della Giunta Regionale si è provveduto nell'anno 2013, come previsto dalla L.R. 143/97 e s.m.i., art. 15 quinquies (Soppressione e liquidazione di Comunità Montane per mancata costituzione di Unioni Montane), alla soppressione di tutte le Comunità Montane con conseguente nomina dei Commissari liquidatori;

VISTA la Legge Regionale 20 del 9.7.2016 e s.m.i. recante: "Disposizioni in materia di Comunità e aree montane" che ha disposto che "I Commissari liquidatori già nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15 quinquies della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari delle Comunità montane sopresse.";

VISTE, altresì, la L.R. 38 del 24.11.2016 art. 15, comma 6, lett.b) che ha posticipato al "31 dicembre 2017" il termine di predisposizione dei piani di successione finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane, e al 31 marzo 2018 il termine di decadenza dei Commissari straordinari che non sono rinnovabili; nonché la L.R. 4 del 12.01.2017, art.1, comma 16 lettere b) e c) che ha posticipato i predetti termini, rispettivamente, al "31 dicembre 2019" ed al "31 marzo 2020";

RAVVISATA la necessità di confermare, per l'anno 2017, i criteri e le modalità adottati per la passata annualità 2016 e come sopra esposti, finalizzati all'erogazione delle risorse finanziarie stanziato sul pertinente capitolo di bilancio;

TENUTO CONTO dell'esiguità, allo stato attuale, come confermato anche dal Servizio Bilancio di questa Amministrazione con nota prot. RA021039 del 1° febbraio 2017, delle risorse finanziarie, pari ad € 2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamila,00), stanziato nel cap. 121540, Missione 01, Programma 12, Macroaggregato 04, Titolo 1, Articolo 1, denominato, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/07/2016, n. 20, "Contributo a favore delle Comunità montane" e destinate al rimborso delle spese di personale e rate mutui degli enti medesimi;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto riferito in premessa

1) **di confermare**, così come disposto dal Servizio Bilancio (nota prot. RA/021039 del 01 febbraio 2017), le risorse finanziarie, pari a € 2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamila,00), stanziato nel cap. 121540, Missione 01, Programma 12, Macroaggregato 04, Titolo 1, Articolo 1, denominato "Contributi per spese di funzionamento Comunità Montane sopresse";

4) **di confermare** per l'anno 2017, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie alle CC.MM., pari a € 2.550.000,00 stanziato sul Cap. 121540 Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 04 Titolo 1 Articolo 1, adottati per la passata annualità 2016 con la DGR 378/2016 e come esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati;

5) **di dare mandato** al Servizio Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale – Competitività territoriale per l'attuazione dei conseguenti adempimenti.